

DISEGNO DI LEGGE

“Disposizioni in materia di discipline del benessere e bionaturali”

Art. 1 *Finalità*

1. La Provincia autonoma di Trento promuove la conoscenza e la pratica delle discipline bionaturali per il benessere, per migliorare la qualità della vita e contribuire a realizzare il benessere dei propri cittadini e per assicurare, a tutela dell'utenza, una qualificata offerta delle prestazioni che ne derivano e un loro esercizio professionale. A tal fine riconosce la qualifica professionale di operatore nelle discipline del benessere e bionaturali.

Art. 2 *Discipline del benessere e bionaturali e operatore in queste discipline*

1. Per discipline del benessere e bionaturali, agli effetti di questa legge, si intendono le pratiche e le tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona. Queste discipline condividono l'obiettivo di educare la persona a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente, concorrendo a prevenire gli stati di disagio fisici e psichici e stimolando le risorse vitali proprie di ciascun individuo. Le relative pratiche non hanno carattere di prestazioni sanitarie.

2. Sono comprese fra le discipline del benessere e bio-naturali le seguenti: Craniosacrale, Naturopatia, Prano-pratica, Riflessologia, Shiatsu, Esercizi di lunga vita Taiji-Qi Gong, Tuina, Suoni Musica e Benessere, Biodanza, Yoga, Floriterapia (metodo dr. Bach), Kinesiologia specializzata, Massaggio olistico, Ortho bionomy, Rejki, Jin Shin Do, Watsu, Idro-fango terapia. Il comitato tecnico-scientifico previsto dall'articolo 6 può individuare altre discipline, in aggiunta a quelli indicate in questo comma.

3. Per operatore nelle discipline del benessere e bionaturali, agli effetti di questa legge, s'intende la persona abilitata a esercitare, in forma autonoma, subordinata o parasubordinata, l'attività professionale inerente la disciplina in cui ha maturato una specifica competenza, secondo quanto previsto da questa legge.

Art. 3 *Registro provinciale delle discipline del benessere e bionaturali*

1. Presso la Provincia è istituito il registro provinciale delle discipline del benessere e bionaturali.

2. Il registro ha la funzione di riconoscere gli enti pubblici e privati di formazione nelle discipline del benessere e bionaturali che hanno caratteristiche convalidate dal comitato tecnico-scientifico previsto dall'articolo 6 e di elencare gli operatori nelle discipline del benessere e bionaturali che hanno completato con esito favorevole i relativi percorsi formativi e hanno richiesto l'iscrizione.

3. Il registro è suddiviso in due sezioni:

- a) sezione delle scuole di formazione;
- b) sezione degli operatori delle discipline del benessere e bio-naturali.

4. Le sezioni del registro sono a loro volta suddivise in settori, ciascuno per ogni disciplina del benessere e bionaturale.

Art. 4

Operatore in discipline del benessere e bionaturali e scuole di formazione

1. Chi ha seguito i percorsi formativi riconosciuti dalla Provincia in base ai criteri stabiliti dalla Giunta provinciale su proposta del comitato tecnico-scientifico delle discipline del benessere e bionaturali può iscriversi nel registro come operatore in discipline del benessere e bionaturali.

2. Su proposta del comitato tecnico-scientifico la Giunta provinciale approva, per ogni singola disciplina, i percorsi formativi che possono essere riconosciuti.

3. L'iscrizione nel registro da parte delle scuole di formazione costituisce condizione per il riconoscimento dei percorsi formativi da esse gestiti.

Art. 5

Rete trentina del benessere

1. La Provincia promuove l'istituzione della rete trentina del benessere, intesa come l'insieme degli operatori iscritti nel registro provinciale delle discipline del benessere e bionaturali.

2. Per promuovere e valorizzare l'attività del settore delle discipline del benessere e bionaturali la Provincia promuove le condizioni necessarie per istituire e gestire il marchio di qualità "Trentino benessere". Previo parere favorevole del comitato tecnico-scientifico delle discipline del benessere e bionaturali il marchio può essere usato dagli operatori nelle discipline del benessere e bionaturali che sono stati formati presso scuole o enti iscritti nel registro provinciale delle discipline del benessere e bionaturali e che svolgono attività professionale nel campo delle discipline del benessere e bionaturali.

3. La Provincia favorisce le forme associative tra gli operatori in discipline del benessere e bio-naturali. L'erogazione di contributi alle predette associazioni è subordinata alla previsione, negli atti istitutivi o negli statuti, di norme che dispongano forme di controllo, regole comportamentali ed azioni disciplinari interne a garanzia del corretto svolgimento dell'attività da parte degli associati.

Art. 6

Comitato tecnico-scientifico delle discipline del benessere e bionaturali

1. E' istituito il comitato tecnico-scientifico delle discipline del benessere e bionaturali, presieduto dall'assessore competente in materia di politiche per la salute o da un suo delegato e composto da:

- a) un rappresentante per ogni associazione di operatori in discipline del benessere e bionaturali iscritte nel registro, operante da almeno un anno sul territorio provinciale;
- b) un rappresentante per ciascuna delle discipline del benessere e bionaturali, designato dalle scuole di formazione iscritte per il settore di riferimento nel registro.

2. La composizione del comitato tecnico-scientifico può essere integrata di volta in volta con la presenza di esperti in materia di formazione e lavoro, di sanità, di assistenza, di ricerca universitaria e di rappresentanti delle associazioni dei consumatori.

3. Il comitato tecnico-scientifico svolge funzioni di supporto tecnico e di consulenza per la Provincia, e in particolare:

- a) propone i contenuti dei programmi dei percorsi formativi nelle diverse discipline;
- b) elabora i criteri di valutazione dei percorsi formativi e dei programmi di aggiornamento delle scuole di formazione;
- c) partecipa alla definizione dei requisiti per l'iscrizione nel registro;
- d) partecipa alla valutazione delle domande d'iscrizione al registro;
- e) presenta proposte per la divulgazione e la conoscenza delle discipline del benessere e bionaturali.

4. Il comitato tecnico-scientifico è nominato dalla Giunta provinciale e resta in carica per la durata della legislatura.

5. Le modalità di funzionamento della comitato sono disciplinate con deliberazione della Giunta provinciale. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del suo presidente.

6. Ai componenti del comitato sono corrisposti i compensi e i rimborsi previsti dalla vigente normativa provinciale in materia.

Art. 7 *Regolamento*

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge è approvato il suo regolamento d'esecuzione, che stabilisce - in particolare - i criteri per la tenuta del registro provinciale delle discipline del benessere e bionaturali e per la gestione della rete trentina del benessere.

Art. 8 *Disposizione transitoria*

1. Gli operatori in discipline del benessere e bionaturali che all'entrata in vigore di questa legge hanno concluso un ciclo formativo completo rispondente ai contenuti didattici e agli standard qualitativi definiti ai sensi dell'articolo 4 e che hanno documentato i titoli conseguiti e l'esercizio dell'attività svolta possono chiedere l'iscrizione nel registro, acquisito il parere favorevole del comitato tecnico-scientifico delle discipline del benessere e bionaturali.

Art. 9 *Disposizione finanziaria*

1. All'autorizzazione delle spese e alla copertura degli oneri derivanti da questa legge si provvede con legge successiva.